COMUNE DI BRESSO

PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA

REGOLAMENTO ATTUATIVO

SOMMARIO

1 DISPOSIZIONI GENERALI 5
art. 1 Validita' e Applicazione del Regolamento Attuativo 5
art. 2 Tipi di inquinamento acustico 5
art. 3 Esclusioni e deroghe 5
art. 4 Definizioni tecniche e modalità di esecuzione misure 6
art. 5 Misurazioni e controlli 6
2 DEFINIZIONE DEI LIMITI MASSIMI DEI LIVELLI SONORI 7
art. 6 Classificazione del territorio in zone appartenenti a classi acustiche 7
art. 7 Valori limiti di emissione 8
art. 8 Valori limite di immissione 10
art. 9 Valori di attenzione 11
art. 10 Valori di qualità 11
art. 11 Limiti differenziali 12
art. 12 Limiti acustici delle fasce di pertinenza delle strade esistenti (traffico veicolare) 12
3 DEFINIZIONI DELLE ZONE TERRITORIALI E DELLE LORO CARATTERISTICHE 15
art. 13 Classificazione della strade e delle relative fasce di pertinenza 15
4 PIANO DI RISANAMENTO ACUSTICO COMUNALE 16
art. 14 Redazione del Piano di Risanamento Acustico Comunale. 16
art. 15 Contenuto dei piani di risanamento acustico comunale 16
art. 16 approvazione ed attuazione del piano di risanamento acustico comunale 17
5 INSEDIAMENTI INDUSTRIALI E PRODUTTIVI 18
art. 17 Norme generali 18
art. 18 Impianti a ciclo produttivo continuo 18
art. 19 Piani di risanamento acustico delle imprese 19

art. 20 Modalità di presentazione dei piani di risanamento acustico d'impresa 19
art. 21 Tempi per la realizzazione dei piani di risanamento 19
6 PREVENZIONE DELL'INQUINAMENTO ACUSTICO 20
art. 22 Previsione di impatto acustico e di valutazione previsionale del clima di impatto acustico 20
art. 23 Certificato di agibilità e nulla osta attività produttive 21
art. 24 Agibilità degli edifici 21
art. 25 Pianificazione urbanistica 22
7 MISURE GENERALI DI TUTELA DALL'INQUINAMENTO ACUSTICO 24
art. 26 Limiti di accettabilità 24
art. 27 Rumore prodotto da traffico veicolare 24
art. 28 Rumore prodotto da attività svolte all'aperto 26
art. 29 Rumore prodotto all'esterno di attività svolte in ambienti chiusi 26
art. 30 Rumore derivante da attività domestiche e da abitazioni private 27
art. 31 Luoghi di intrattenimento dotati di impianti elettroacustici per la diffusione musicale 28
8 AUTORIZZAZIONE PER LE ATTIVITA' TEMPORANEE 29
art. 32 Definizione attività temporanee 29
art. 33 Attività soggette 29
art. 34 Limiti acustici, orari e deroghe eventualmente concedibili alle attività temporanee. 30
art .35 Autorizzazione in deroga - Richiesta 34
art. 36 Autorizzazione - Rilascio 34
9 SANZIONI 35
art. 37 Ordinanze contingibili e urgenti 35
art. 38 Superamento dei limiti di immissione, di emissione e del limite differenziale 35
art. 39 Schiamazzi e rumori molesti 36
art. 40 Esercizio di attività temporanee senza comunicazione, autorizzazione o al di fuori degli orari autorizzati 36
art. 41 Impianti elettroacustici di pubblici esercizi e discoteche 36
art. 42 Norme particolari in caso di recidività 37
10 DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI 38

art. 43 Entrata in vigore 38
art. 44 Aggiornamento del Regolamento Attuativo. 38
Allegato tecnico: Defininizioni 39

1 DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 VALIDITA' E APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO ATTUATIVO

All'approvazione del presente regolamento si intendono abrogate tutte le normative comunali, relative all'inquinamento acustico, attualmente in vigore.

L'osservanza del presente Regolamento Attuativo è obbligatoria su tutto il territorio comunale di Bresso e si applica a tutti coloro che vi si trovano.

L'Amministrazione Comunale, attraverso i competenti uffici e l'unità operativa ARPA, vigila sulla tutela dall'inquinamento acustico.

ART. 2 TIPI DI INQUINAMENTO ACUSTICO

L'inquinamento acustico, in relazione all'applicazione del Regolamento, è costituito dai seguenti tipi:

a) inquinamento acustico esterno
è quello che emesso all'esterno gli ambienti presso cui ha origine o che viene prodotto all'aperto, a cui fanno riferimento i limiti di legge di accettabilità stabiliti per la tutela della salute e quiete pubblica.

b) inquinamento acustico interno
è quello prodotto all'interno di ambienti chiusi (attività produttive, domestiche e ricreative) effettuate all'interno o all'esterno di insediamenti abitativi, che può comportare emissioni sonore verso altrui fruibilità. Si tratta di casi in cui possono essere applicati altri parametri da verificare di caso in caso.

ART. 3 ESCLUSIONI E DEROGHE

Sono escluse le aree e le attività aeroportuali, le aree di pertinenza delle infrastrutture stradali, da assoggettarsi a specifica e distinta disciplina, e eventi acustici anomali (sirene di ambulanze e assimilabili).

Il suono delle campane, in quanto simbolo religioso, di tradizione e cultura, non è soggetto alle disposizioni del presente Regolamento Attuativo, quando rappresentativo di cerimonie religiose.

Negli altri casi è soggetto al rispetto dei limiti di cui all'articolo 33 del presente Regolamento Attuativo

L'eventuale utilizzo di impianti elettroacustici in sostituzione delle campane è vincolato al rispetto del presente Regolamento Attuativo.

ART. 4 DEFINIZIONI TECNICHE E MODALITÀ DI ESECUZIONE MISURE

Le definizioni tecniche e le modalità di esecuzione delle misure citate nel presente Regolamento Attuativo, sono quelle indicate nei seguenti documenti:

Legge 26 Ottobre 1995, n. 447

D.P.C.M. 14 Novembre 1997

Decreto del Ministero dell'Ambiente 16 Marzo 1998.

ART. 5 MISURAZIONI E CONTROLLI

Il controllo attraverso la rilevazione dei limiti acustici stabiliti dal piano di zonizzazione acustica sono di competenza del Comune, che può effettuarle sia avvalendosi, dietro richiesta, del personale tecnico dell'ARPA sia attraverso tecnici qualificati e competenti in acustica ambientale, riconosciuti ai sensi dell'articolo 6 della Legge 26 Ottobre 1995 n" 447. L'Amministrazione Comunale designa soggetti in supporto ai tecnici qualificati incaricati delle misure e dei controlli.

2 DEFINIZIONE DEI LIMITI MASSIMI DEI LIVELLI SONORI

ART. 6 CLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO IN ZONE APPARTENENTI A CLASSI ACUSTICHE

La classificazione acustica del territorio comunale, che prevede la suddivisione del territorio in sei classi acustiche, ai sensi di:

- D.P.C.M. 1 marzo 1991,
- Legge 26 Ottobre 1995 n" 447
- D.P.C.M. 14 novembre 1997
- Legge Regionale 10 agosto 2001 n" 13
  Delibera della Giunta Regionale n. V11/9776 nella seduta del 2 luglio 2000

La legge 447/95 e i relativi decreti applicativi stabiliscono una serie di valori assoluti e differenziali limite in funzione della zona, del periodo e della composizione del rumore.
Il territorio comunale è suddiviso nelle seguenti classi in funzione delle varie destinazioni:

- Classe I - Aree particolarmente protette

Rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc.

- Classe II - Aree destinate ad uso prevalentemente residenziale

Rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali e artigianali.

- Classe III - Aree di tipo misto

Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici, con limitata

presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici.

- Classe IV - Aree di intensa attività umana

Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e uffici, con presenza di attività artigianali; le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali; le aree con limitata presenza di piccole industrie.

- Classe V - Aree prevalentemente industriali

Rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali con scarsità di abitazioni

- Classe VI

Rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attività industriali prive di insediamenti abitativi

Il DPCM 1° marzo 91 fissa i limite temporali relativi alla emissione di rumorosità che sono i seguenti:

- PERIODO DIURNO dalle ore 06:00 alle ore 22:00
- PERIODO NOTTURNO dalle ore 22:00 alle ore 06:00

La legge 447/95 e i relativi decreti applicativi (in particolare il DPCM del 14.11.97) stabiliscono altresì i limiti assoluti di zona in funzione delle seguenti tre categorie di rumorosità:

ART. 7 VALORI LIMITI DI EMISSIONE

I valori limite di emissione è il valore massimo che una sorgente fissa o mobile può emettere e deve essere misurato in prossimità dei ricettori costituiti da spazi utilizzati da persone e comunità.

Tabella 1 – VALORI DI EMISSIONE		
Classi di destinazione	Tempi di riferimento	
	Diurno (06:00–22:00)	Notturno (22:00-06:00)
I – aree particolarmente protette	45	35
II – aree prevalentemente residenziali	50	40
III – aree di tipo misto	55	45
IV – aree di intensa attività umana	60	50
V – aree prevalentemente industriali	65	55
VI – aree esclusivamente industriali	65	65

ART. 8 VALORI LIMITE DI IMMISSIONE

I valori di immissione sono quelli che possono essere immessi da più sorgenti fisse e deve essere misurato in prossimità dei ricettori costituiti da spazi utilizzati da persone e comunità.

Per le fonti mobili si fra riferimento ai vari decreti applicativi in relazione alle fasce di pertinenza.

Tabella 2 – VALORI DI IMMISSIONE

Classi di destinazione	Tempi di riferimento	
	Diurno (06:00–22:00)	Notturno (22:00-06:00)
I – aree particolarmente protette	50	40
II – aree prevalentemente residenziali	55	45
III – aree di tipo misto	60	50
IV – aree di intensa attività umana	65	55
V – aree prevalentemente industriali	70	60
VI – aree esclusivamente industriali	70	70

ART. 9 VALORI DI ATTENZIONE

I valori di attenzione sono stabiliti in relazione al tempo di misura:

- se riferiti ad un'ora sono i valori di immissione aumentati di 10 dB per il periodo diurno e di 5 dB per il periodo notturno
- se relativi ai tempi di riferimento sono uguali ai valori limite di immissione.

Il superamento di uno solo dei due valori, con esclusione della zona esclusivamente industriale – classe VI, rende obbligatoria l'adozione del Piano di Risanamento.

ART. 10 VALORI DI QUALITÀ

I valori di qualità sono i valori da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo termine con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili per migliorare l'ambiente.

Tabella 3 – VALORI DI QUALITÀ

Classi di destinazione	Tempi di riferimento	
	Diurno (06:00–22:00)	Notturno (22:00-06:00)
I – aree particolarmente protette	47	37
II – aree prevalentemente residenziali	52	42
III – aree di tipo misto	57	47
IV – aree di intensa attività umana	62	52
V – aree prevalentemente industriali	67	57
VI – aree esclusivamente industriali	70	70

Il superamento dei limiti di qualità non costituisce violazione alla normativa. Essi sono l'obbiettivo a cui devono tendere i competenti

uffici nei tempi che verranno stabiliti successivamente in base all'elaborazione dei Piani di Risanamento.

ART. 11 LIMITI DIFFERENZIALI

Le normative citate introducono, oltre ai valori assoluti zonali e temporali, anche il rispetto del criterio differenziale che ammette i seguenti valori di incremento tra la rumorosità residua e la rumorosità ambientale:

Diurno (06.00-22.00)	**Notturno (22.00-06.00)**
dB(A) 5	**dB(A) 3**

Il criterio differenziale non è applicabile nelle aree posizionate in classe VI, esclusivamente industriali, per l'assenza di abitazioni. È importante notare che il criterio differenziale si applica nelle aree circostanti alle zone industriali anche se la fonte di rumore è posizionata in detta area.

ART. 12 LIMITI ACUSTICI DELLE FASCE DI PERTINENZA DELLE STRADE ESISTENTI (TRAFFICO VEICOLARE)

Nelle fasce di pertinenza delle strade esistenti (D.P.C.M. 30 marzo 2004 N° 142), si applicano i limiti acustici riportati nel citato DPCM e riassunti nella seguente tabella:

Tipo di strada	Sottotipo ai fini acustici	Fascia di pertinenza (m)	Scuole, ospedali, case di cura e di riposo		Altri ricettori	
			Diurno dB(A)	Notturno dB(A)	Diurno dB(A)	Notturno dB(A)
Autostrada		100	50	40	70	60
		150			65	55
Extraurbana principale		100	50	40	70	60
		150			65	55
Extraurbana secondaria	carreggiate separate	100	50	40	70	60
		150			65	55
	Altre extraurbane secondarie	100	50	40	70	60
		150			65	55
Urbana di scorrimento	Carreggiate separate e interquartiere	100	50	40	70	60
	Altre strade urbane di scorrimento	100	50	40	65	55
Urbana di quartiere		30	Limiti di rumorosità definiti dalla classe di Piano di appartenenza, riportata dalla tavola grafica di riferimento			
Locale		30				

I limiti acustici elencati si applicano esclusivamente al contributo derivante dal rumore del traffico.

Devono inoltre essere rispettati i seguenti valori limite di immissione del rumore prodotto dall'infrastruttura all'interno della fascia di pertinenza di cui al comma 1:

- 50 dB(A) Leq diurno, 40 dB(A) Leq notturno per scuole, ospedali, case di cura e case di riposo; per le scuole vale il solo limite diurno.

Ai sensi dell'alt. 2, comma 2, lettera d. della legge regionale n. 13/2001, non possono essere comprese in classe I le aree che si trovano

all'interno delle fasce di pertinenza delle infrastrutture stradali e ferroviarie e delle zone di rispetto dell'intorno aeroportuale.

3 DEFINIZIONI DELLE ZONE TERRITORIALI E DELLE LORO CARATTERISTICHE

L'allegato alla Legge Regionale N° 13 del 10 agosto 2001 "Criteri per la predisposizione della Classificazione acustica del Territorio Comunale" fornisce una serie di prescrizione e indicazioni che tendono a omogeneizzare le destinazioni urbanistiche con le classi acustiche. A tali prescrizioni ci si è attenuti nella costruzione del Piano di classificazione acustica a cui il presente Regolamento fa riferimento.

ART. 13 CLASSIFICAZIONE DELLA STRADE E DELLE RELATIVE FASCE DI PERTINENZA

A partire dalla mezzeria delle strade e per ciascun lato vengono individuate, le seguenti fasce di pertinenza e così suddivise:

- Fascia A: ampiezza 100 metri dalla mezzeria del strada
- Fascia B. ampiezza 150/30 metri dalla mezzeria

All'interno delle fasce descritte applicano i limiti esposti nell'articolo 12, esclusivamente per il contributo derivante dal rumore da traffico. All'interno della fasce di pertinenza non si applica il limite differenziale.

Le immissioni ed emissioni sonore derivanti da sorgenti sonore non connesse con il rumore da traffico devono rispettare i limiti dalla classificazione acustica del territorio.

Per ogni altra problematica si fa riferimento al DPR N° 142 del 30 marzo 2004

4 PIANO DI RISANAMENTO ACUSTICO COMUNALE

ART. 14 REDAZIONE DEL PIANO DI RISANAMENTO ACUSTICO COMUNALE.

La Città di Bresso provvede a redigere e ad adottare piani di risanamento acustico del territorio comunale ai sensi:

- della Legge 26 Ottobre 1995 n. 447 (art. 7 – art. 4 comma 1/e)
- della L R 13/01: (Art. 11 - Piani di Risanamento Comunali)

Nelle sottoelencate situazioni scatta l'obbligo di realizzazione del piano di risanamento acustico:

a) violazione dei limiti di attenzione (D.P.C.M. 14 novembre 1997 articolo 6)

b) zonizzazione acustica del territorio in cui risultino zone adiacenti aventi limiti superiori a dB(A) 5.

ART. 15 CONTENUTO DEI PIANI DI RISANAMENTO ACUSTICO COMUNALE

Il piano di risanamento acustico comunale deve presentare necessariamente i seguenti contenuti:

- individuazione delle aree oggetto del piano
- individuazione delle sorgenti sonore causa dell'inquinamento acustico
- risultati delle rilevazioni fonometriche di accertamento eseguite e definizione di eventuale ulteriore campagna di misure di approfondimento; e le priorità da seguire per quanto attiene gli interventi di risanamento
- soggetti a cui compete l'opera di bonifica
- descrizione degli interventi tecnici e/o amministrativi che si intendono eseguire

- la stima dei costi finanziari per mettere in atto il piano di risanamento
- i tempi previsti per gli interventi
- le eventuali misure urgenti per tutelare i cittadini.

In relazione al contenimento della rumorosità relativa ai trasporti pubblici e alle relative infrastrutture nella redazione del piano di risanamento acustico si recepiscono anche le disposizioni del D.M. 29 novembre 2000.

ART. 16 APPROVAZIONE ED ATTUAZIONE DEL PIANO DI RISANAMENTO ACUSTICO COMUNALE

Per quanto di competenza (LR 13/01 art. 11) il piano di risanamento acustico viene inviato alla Provincia e alla Regione. All'ARPA competente può essere richiesto parere ma tale procedura non è obbligatoria o vincolante, ma può avere valore di consulenza.

Il Comune richiede eventuali osservazioni ai soggetti coinvolti dal piano di risanamento pubblicato.

Il piano, una volta approvato con deliberazione del Consiglio Comunale, diventa esecutivo dopo l'esecutività della deliberazione.

5 INSEDIAMENTI INDUSTRIALI E PRODUTTIVI

ART. 17 NORME GENERALI

Non è ammesso la realizzazione di insediamenti produttivi con più di quattro addetti per le aree classificate I e II, se queste presentano sorgenti sonore in ambiente esterno (come ad esempio impianti di depurazione o filtrazione, compressori ecc), oppure un ciclo tecnologico i cui impianti provochino emissioni sonore che possano superare i limiti legislativi.

Le documentazione relative alla previsione dell'impatto acustico e alla valutazione previsionale del clima acustico devono essere redatte da "tecnico competente in acustica ambientale".

ART. 18 IMPIANTI A CICLO PRODUTTIVO CONTINUO

Non sono soggetti al rispetto del decreto differenziale gli impianti a ciclo produttivo continuo esistenti alla data di entrata in vigore del Decreto del Ministero dell'Ambiente 11 Dicembre 1996 purchè rispettino i limiti di immissione di cui all'articolo 3 della D.P.C.M. 14 novembre 1997

Nel caso vengano presentate domande per la realizzazione di impianti a ciclo produttivo continuo dopo l'entrata in vigore del presente regolamento essi saranno sottoposti al rispetto del criterio differenziale e (con esclusione con quelli posizionati in classe VI) e potranno essere realizzati solo all'interno di aree classificati V o VI

Il rispetto del limite differenziale è condizione indispensabile per il rilascio della concessione edilizia (Art. 3, comma 2 del Decreto del Ministero dell'Ambiente 11 Dicembre 1996) e del nulla osta inizio attività.

Si intende per impianto a ciclo produttivo continuo:

a) quello di cui non è possibile interrompere l'attività senza provocare danni all'impianto stesso, pericolo di incidenti o alterazioni del prodotto o per necessità di continuità finalizzata a garantire l'erogazione di un servizio pubblico essenziale;

b) quello il cui esercizio è regolato da contratti collettivi nazionali di lavoro o da norme di legge, sulle ventiquattro ore per cicli settimanali, fatte salve le esigenze di manutenzione.

ART. 19 PIANI DI RISANAMENTO ACUSTICO DELLE IMPRESE

Il piano di risanamento acustico delle imprese è regolato dall'art. 15 comma 2 della Legge 447/95 e dall'art. 10 della L.R. n. 13/2001.

Il piano di risanamento deve essere presentato entro sei mesi dall'approvazione della zonizzazione acustica, come previsto dall'articolo di legge suddetto. L'Amministrazione Comunale provvederà a dare adeguata pubblicizzazione di tale approvazione.

ART. 20 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DEI PIANI DI RISANAMENTO ACUSTICO D'IMPRESA

Il piano di risanamento per le imprese deve essere redatto in conformità con quanto previsto dal D.G.R. 16 novembre 2001 n 6906 "Criteri di redazione del piano di risanamento acustico delle imprese".

ART. 21 TEMPI PER LA REALIZZAZIONE DEI PIANI DI RISANAMENTO

Il termine massimo per la realizzazione degli interventi previsti dal piano di risanamento delle imprese è pari a trenta mesi dalla data di presentazione del piano stesso (Art. 10 comma 4 della Legge Regionale 10 agosto 2001 n 13).

Il titolare o legale rappresentante dell'impresa deve dare comunicazione all'Amministrazione Comunale del termine dei lavori entro trenta giorni dall'ultimazione corredandola da un certificato di collaudo.

6 PREVENZIONE DELL'INQUINAMENTO ACUSTICO

ART. 22 PREVISIONE DI IMPATTO ACUSTICO E DI VALUTAZIONE PREVISIONALE DEL CLIMA DI IMPATTO ACUSTICO

1.La documentazione di previsione di impatto acustico e la documentazione di valutazione previsionale del clima acustico, da redigere in attuazione della Legge n. 447/1995, articoli 4 e 8, e relativi decreti attuativi e della l.r. n. 13/2001, è obbligatoria solo per i nuovi insediamenti e deve consentire:

a.per la previsione di impatto acustico, la valutazione comparativa tra lo scenario con presenza e quello con assenza delle opere e delle attività;

b.per la valutazione previsionale del clima acustico, la valutazione dell'esposizione dei recettori nelle aree interessate alla realizzazione di scuole e di asili nido, ospedali, case di cura e di riposo, parchi pubblici urbani ed extraurbani, nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere indicate dalla legge 447/1995, articolo 8, comma 2.

2. Per i nuovi impianti ed infrastrutture adibite ad attività artigianali, le strade di tipo E ed F, i nuovi circoli privati e pubblici esercizi possono essere fornite, per la descrizione della situazione acustica preesistente alla realizzazione dell'opera o attività, solo informazioni di carattere qualitativo e descrittivo.

3.Per quanto concerne gli aspetti di carattere tecnico, riguardanti in particolare:

la programmazione, l'esecuzione, le valutazioni connesse alle rilevazioni fonometriche;

la caratterizzazione o la descrizione acustica delle sorgenti sonore, i calcoli relativi alla propagazione del suono, la caratterizzazione acustica di ambienti esterni o abitativi, le caratterizzazioni acustiche degli edifici e dei materiali impiegati;

le valutazioni di conformità alla normativa dei livelli di pressione sonora dedotti da misure o calcoli previsionali;

devono essere oggetto di una specifica relazione redatta da tecnico competente in acustica ambientale, riconosciuto dalla regione ai sensi della Legge 447/1995, articolo 2, commi 6 e 7.

4. Sono fatti salvi modalità e criteri di redazione degli Studi di Impatto Ambientale stabiliti dalla normativa statale e regionale vigente.

I contenuti di dettaglio e le modalità di predisposizione della documentazione, in relazione alla specifica tipologia di opera, impianto, attività sono riportati nella DGR Lombardia n Vll/8313 seduta del 08/03/02 “Modalità e criteri tecnici di redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e di valutazione previsionale del clima acustico”.

ART. 23 CERTIFICATO DI AGIBILITÀ E NULLA OSTA ATTIVITÀ PRODUTTIVE

1. Il rilascio del certificato di agibilità degli edifici e del nulla osta all’esercizio delle attività produttive degli impianti di cui al precedente articolo può avvenire soltanto dopo la verifica della conformità delle opere alle disposizioni del presente Regolamento Attuativo e della legislazione in materia di inquinamento acustico, ed al progetto e relazione di previsione di impatto acustico.

2. E’ facoltà del Responsabile del Servizio richiedere, al fine del rilascio del certificato di agibilità, una rilevazione fonometrica attestante il rispetto dei limiti di cui agli art. 8 e 9 del presente Regolamento Attuativo, in conformità con quanto dichiarato nella relazione di valutazione di impatto acustico.

ART. 24 AGIBILITÀ DEGLI EDIFICI

1. rilascio del certificato di agibilità degli edifici adibiti a:

- residenze o assimilabili;
- uffici e assimilabili

- alberghi e pensioni o assimilabili;
- ospedali, cliniche, case di cura e assimilabili;
- edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili;
- edifici adibiti ad attività ricreative o di culto o assimilabili;
- edifici adibiti ad attività commerciali o assimilabili;

è subordinato al rispetto dei valori limiti delle grandezze che determinano i requisiti acustici passivi dei componenti degli edifici e delle sorgenti sonore interne, secondo quanto disposto dal D.P.C.M. 5 dicembre 1997, i quali dovranno essere idoneamente dimostrati all'atto dell'istanza per la realizzazione o la ristrutturazione di qualsiasi edificio residenziale.

2. Gli uffici comunali competenti possono richiedere una valutazione strumentale del rispetto dei valori limite attestanti il rispetto dei requisiti acustici passivi degli edifici, la quale dovrà avvenire secondo quanto indicato dall'allegato A al D.P.C.M. 5 dicembre 1997, e dovrà essere redatta da un tecnico competente in acustica ambientale.

.

ART. 25 PIANIFICAZIONE URBANISTICA

1.Nella redazione di nuovi strumenti urbanistici, loro revisioni e varianti, le destinazioni d'uso delle aree devono essere stabilite considerando i prevedibili effetti dell'inquinamento acustico, in modo da rivedere e contenere i disturbi alla popolazione insediata.

2 Ad ogni adozione di Piano Regolatore Generale o di ogni variante che possa comportare modifiche del clima acustico di determinati comparti di territorio, il Comune provvede a modificare la zonizzazione acustica del territorio comunale, adeguandola alle nuove destinazioni urbanistiche, nel rispetto dei criteri tecnici stabiliti dalla Deliberazione della Giunta Regionale del 12 luglio 2003 n 7/9776 e della legislazione vigente in materia di inquinamento acustico.

3.Tutti i progetti urbanistici attuativi delle previsioni dello strumento urbanistico generale devono essere corredati da idonea documentazione redatta ai sensi della DGR Lombardia n^{0} Vll/8313

seduta del 08/03/02 “Modalità e criteri tecnici di redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e di valutazione previsionale del clima acustico”. che attesti la conformità degli interventi alla classificazione acustica delle zone in cui questi vengono realizzati; qualora necessario, L’Amministrazione Comunale può chiedere la presentazione di una proposta di variante alla classificazione acustica, la quale dovrà essere predisposta da un tecnico competente in acustica

4.La variante alla classificazione acustica del territorio comunale non deve modificare l’impianto generale del piano e non deve mettere l’Amministrazione Comunale nelle condizioni di dover approvare un nuovo piano di risanamento acustico.

7 MISURE GENERALI DI TUTELA DALL'INQUINAMENTO ACUSTICO

ART. 26 LIMITI DI ACCETTABILITÀ

Il valore limite di immissione, relativo alle zone di classificazione del territorio comunale, riferito all'insieme di tutte le sorgenti esterne al luogo disturbato non deve superare i limiti massimi stabiliti per la zona interessata, dall'articolo 8 del presente Regolamento Attuativo.

2.Fermo restando quanto stabilito al precedente comma, le valutazioni fonometriche volte all'individuazione e alla quantificazione di episodi di inquinamento acustico, devono individuare con la massima precisione permessa dalla tecnica il contributo portato all'inquinamento acustico da ogni singola sorgente sonora specifica, al fine di determinare con precisione il valore limite di emissione.

ART. 27 RUMORE PRODOTTO DA TRAFFICO VEICOLARE

Fatto salvo quanto disposto dalle leggi vigenti sulle caratteristiche e l'impiego dei mezzi di segnalazione acustica, dei silenziatori e dei dispositivi atti in generale a ridurre la rumorosità dei veicoli a motore, è comunque fatto obbligo di assumere nell'utilizzo di tali veicoli, nell'ambito del territorio del Città di Bresso, comportamenti tali da ridurre la rumorosità al minimo richiesto dalle manovre ed operazioni alle quali siano adibiti i veicoli stessi.

2.In particolare sono vietati da parte dei conducenti e proprietari di autoveicoli le seguenti operazioni e comportamenti:

Segnalazioni acustiche per chiamare o attirare l'attenzione;

Partenze a scatto degli autoveicoli tali da provocare slittamento di pneumatici sull'asfalto;

Effettuare colpi di acceleratore\a motore acceso e a veicolo fermo

Riscaldare veicoli industriali e mezzi d'opera presso abitazioni civili

Transitare con apparecchi radio a bordo di autoveicoli tenuti a volume elevato, avente un livello sonoro superiore a 60 dB(A) a 10cm dall'orecchio destro del conducente

Transitare con carichi potenzialmente rumorosi senza fissarli o isolarli adeguatamente

Azionare sirene su veicoli autorizzati, al di fuori dei casi necessari.

3.Il Sindaco può adottare misure per la regolazione del traffico in determinate strade o zone, con riguardo alla limitazione del flusso di veicoli, all'adozione di limiti di velocità, all'istituzione di isole pedonali e di sensi unici, nonché alla prescrizione di ogni altro intervento ritenuto adeguato, in modo che non vengano superati i valori limite di cui al precedente articolo. In caso di episodi acuti di inquinamento acustico prodotto da traffico veicolare il Sindaco adotta provvedimenti di regolazione del traffico mediante l'emanazione di ordinanze contingibili ed urgenti.

Nell'adozione dei provvedimenti di cui al precedente comma, L'Amministrazione Comunale può ammettere il superamento dei limiti massimi di zona, per le strade esistenti all'entrata in vigore del presente Regolamento Attuativo, qualora il rispetto degli stessi costituisca grave ostacolo per la viabilità

5.Il livello sonoro di valutazione dei rumori prodotti dal traffico veicolare stradale è verificato a livello della facciata degli edifici prospicienti la sede stradale, ai fini dell'accertamento della sussistenza dei limiti massimi di zona. Nel caso in cui non siano presenti edifici, le misure vengano effettuate a distanza di due metri dal limite della carreggiata.

6.Gli accertamenti sono di competenza del servizio di cui al secondo comma dell'articolo 6 del presente Regolamento Attuativo, e sono effettuati d'ufficio o su richiesta del Responsabile del servizio.

7.La Città di Bresso riceve i piani di contenimento ed abbattimento del rumore di cui al D.M. 29 novembre 2000 e all'articolo 9 della legge regionale 13/2001 per la formulazione delle osservazioni di competenza. Il Comune si avvale della consulenza dell'ARPA o di un tecnico competente in acustica ambientale per la valutazione dei piani presentati dai gestori delle infrastrutture di trasporto.

ART. 28 RUMORE PRODOTTO DA ATTIVITÀ SVOLTE ALL'APERTO

I.Gli impianti, le apparecchiature e le macchine di ogni genere impiegate in attività di carattere produttivo, ricreativo o di ogni altro tipo devono essere provviste dei dispositivi tecnici atti a ridurre al minimo il rumore e comunque a contenerlo entro i limiti indicati nelle presenti Regolamento Attuativo.

2.Ai sensi degli articoli del successivo Capo 8 sono stabiliti gli orari entro i quali possono essere utilizzate apparecchiature rumorose nelle attività a carattere temporaneo svolte all'aperto, nonché le eventuali deroghe ai limiti di cui agli articoli 8 e 9 del presente Regolamento Attuativo.

3.Le apparecchiature situate in ambiente asservite a impianti produttivi o a macchinari e/o impianti che non possono interrompere il loro funzionamento possono esercitare la loro funzione al di fuori degli orari di cui al comma precedente; tali macchine sono comunque tenute al rispetto di cui agli articoli 8 e 9 del presente Regolamento Attuativo, nonché a dotarsi di efficaci dispositivi insonorizzanti, tali da mantenere le emissioni rumorose entro i limiti prescritti.

4.L'Amministrazione Comunale può, qualora lo richiedano le esigenze locali o ragioni di pubblica utilità, autorizzare deroghe temporanee a quanto stabilito dal presente articolo, prescrivendo comunque che siano adottate tutte le misure necessarie per ridurre al minimo il disturbo.

ART. 29 RUMORE PRODOTTO ALL'ESTERNO DI ATTIVITÀ SVOLTE IN AMBIENTI CHIUSI

1. L'esercizio delle esistenti attività industriali, artigianali, ricreative, commerciali o di altro genere che siano fonte di inquinamento acustico, ubicate nelle zone di cui alle prime quattro classi del Capo 2 del presente Regolamento Attuativo, è consentito nell'ambito di orari diurni e notturni fissati con ordinanza, sentito il parere degli uffici comunali competenti.

Le limitazioni orarie non si applicano agli impianti a ciclo produttivo continuo, regolati dal precedente articolo 26.

ART. 30 RUMORE DERIVANTE DA ATTIVITÀ DOMESTICHE E DA ABITAZIONI PRIVATE

1.Le attività domestiche e ricreative, effettuate all'interno o all'esterno di insediamenti abitativi, che possono verosimilmente comportare emissioni sonore di elevata intensità verso altri insediamenti o unità destinate esclusivamente alla residenza, devono avvenire nell'ambito di orari e in condizioni tali da non disturbare il riposo serale o pomeridiano dei residenti. Le emissioni sonore comunque non devono in néssun modo superare i limiti stabiliti dalla Zonizzazione Acustica del territorio comunale. Tali attività comunque non sono soggette al rispetto del limite differenziale, in accordo con il disposto dell'articolo 11 comma 3 del presente Regolamento Attuativo.

2. E' facoltà delle assemblee di condominio dotarsi di orari propri per l'effettuazione delle operazioni di cui al comma I del presente articolo, fermo restando che le attività domestiche rumorose, generate da qualsiasi operazione meccanica o manuale, non devono essere effettuate prima delle ore 8.00 e dopo le ore 21.00.

3. Le operazioni di manutenzione del verde privato effettuate mediante apparecchi meccanici devono avvenire nell'ambito dei seguenti orari:

Periodo invernale dal 15 settembre al 15 maggio

Da Lunedì a Venerdì	Sabato-Domenica
dalle 8.00 alle 12.00	dalle 10.00 alle 12.00
dalle 15.00 alle 17.00	dalle 16.00 alle 17.00

Periodo estivo dal 15 Maggio al 15 Settembre

Da Lunedì a Venerdì	Sabato-Domenica
dalle 8.00 alle 12.00	dalle 10.00 alle 12.00
dalle 15.00 alle 19.00	dalle 16.00 alle 19.00

Tali operazioni non sono sottoposte a comunicazione o a preventiva autorizzazione da parte del Responsabile del Servizio.

4. Fermo restando il rispetto dei limiti stabiliti dall'articolo 8, all'interno di box o scantinati situati all'interno di edifici destinati alla residenza non è permessa l'effettuazione di attività artigianali o commerciali che comportino l'originarsi di rumori molesti per il riposo delle persone residenti.

Sono comunque permesse le attività comportanti rumore svolte da privati che abbiano carattere occasionale, di passatempo o hobby, di

manutenzione periodica (comprese le attività domestiche rumorose, quali utilizzo dell'aspirapolvere, battitura tappeti, funzionamento di elettrodomestici o utensili-trapano, lavatrice)svolte nell'ambito degli orari di cui al paragrafo 3 del presente articolo e nel rispetto dei regolamenti condominiali.

5. I proprietari di cani alloggiati all'interno di appartamenti o di giardini sono tenuti ad impedire abbaiare di questi ultimi in maniera continuativa o comunque tale da arrecare disturbo alla quiete o al riposo delle persone.

Nelle attività ricreative sono comprese le feste, le esercitazioni con strumenti musicali, l'utilizzo di apparecchi radio e televisivi e Hl-Fl ecc.

6. Per i dispositivi antifurto installati nelle abitazioni, negli insediamenti industriali, artigianali, commerciali o di altro genere, o a bordo degli autoveicoli non si applicano i limiti di cui all'articolo 8 del presente Regolamento Attuativo, ma la durata della loro emissione sonora non deve essere superiore ad un periodo massimo di 15 minuti.

ART. 31 LUOGHI DI INTRATTENIMENTO DOTATI DI IMPIANTI ELETTROACUSTICI PER LA DIFFUSIONE MUSICALE

1. I luoghi di intrattenimento al coperto e al chiuso sono tenuti al rispetto dei limiti di cui all'articolo 8 del presente Regolamento Attuativo o dei limiti concessi in deroga, dietro istanza rivolta al Responsabile del Servizio.

2. Tutti i luoghi di intrattenimento danzante sono inoltre tenuti a rispettare i limiti di cui all'articolo 2 del D.P.C.M. 16 Aprile 1999 n^0 215, a verificarne e certificarne il rispetto effettuando le verifiche di cui agli articoli 3, 4, 5 e 6 del D.P.C.M. 215/1999.

8 AUTORIZZAZIONE PER LE ATTIVITA' TEMPORANEE

ART. 32 DEFINIZIONE ATTIVITÀ TEMPORANEE

Si definisce attività temporanea qualsiasi attività che si esaurisce in periodi di tempo limitati o legata ad ubicazioni variabili.

ART. 33 ATTIVITÀ SOGGETTE

1.Sono sottoposte a preventiva autorizzazione all'effettuazione di attività rumorose, le seguenti attività temporanee, le quali, durante il loro esercizio, comportino l'utilizzo di macchinari o impianti rumorosi o vengano a modificare il clima acustico di una determinata zona:

Cantieri edili e stradali;

Manifestazioni sportive effettuate al di fuori di impianti sportivi;

Feste popolari, patronali, politiche effettuate all'aperto;

Luna park, circhi; giostrai

Manifestazioni politiche e religiose effettuate all'aperto;

Concerti all'aperto;

Mercati e vendite ambulanti;

Annunci pubblicitari sonori effettuati mediante veicoli circolanti;

Utilizzo di macchine agricole nel periodo notturno;

Spettacoli pirotecnici;

Attività di cava.

2.L'Amministrazione Comunale su comunicazione in carta semplice dell'interessato, autorizza l'esercizio dell'attività temporanea, concedendo come limiti acustici massimi, per ciascuna tipologia di attività, quelli riportati nella tabella 5. Il richiedente, nell'istanza, deve dichiarare di aver preso visione dei limiti concessi dalle presenti Regolamento Attuativo relativamente alla propria attività temporanea.

L'attività temporanea si considera inoltre autorizzata negli orari di cui alla tabella 5.

3. Nel caso di richiesta di deroga ai limiti della tabella 5 si applica l'articolo 34 del presente Regolamento Attuativo.

5. I cantieri edili e stradali effettuati per conto del Comune di Bresso, nonché le manutenzioni del verde pubblico appaltate dal Comune non sono sottoposte all'autorizzazione di cui al comma 1. In sede di gara d'appalto, la ditta deve comunque indicare le caratteristiche acustiche delle apparecchiature che verranno utilizzate, gli accorgimenti tecnici ed organizzativi che intende mettere in atto al fine di evitare episodi di inquinamento acustico, dichiarare la propria disponibilità ad effettuare i lavori negli orari che saranno indicati dal Comune.

6. Le attività temporanee di cui al comma 1 che risultino prive di autorizzazione ad emissioni rumorose in deroga ai limiti di cui all'articolo 8 e 9 sono sospese con ordinanza del Responsabile del Servizio e sono soggette alle sanzioni previste dalla legge.

ART. 34 LIMITI ACUSTICI, ORARI E DEROGHE EVENTUALMENTE CONCEDIBILI ALLE ATTIVITÀ TEMPORANEE.

Nella tabella seguente vengono riportati per ciascuna attività a carattere temporaneo gli orari entro cui è concessa l'attivazione di macchinari o dispositivi rumorosi, il limite massimo di immissione ammissibile, il limite massimo che può essere concesso in deroga.

Tabella 5: 1. Limiti e orari per le attività temporanee

1a. Cantieri edili

attività caratterizzata da elevato grado di emissione sonora

dalle 8.00 alle 19.00 nei giorni feriali e dalle 8.00 alle 13.00 il sabato

attività caratterizzata da ridotto grado di emissione sonora

dalle 7.00 alle 20.00 nei giorni feriali e dalle 8.00 alle 14.00 il sabato

1b. Cantieri stradali

attività caratterizzata da elevato grado di emissione sonora

dalle 8.00 alle 19.00 nei giorni feriali e dalle 8.00 alle 13.00 il sabato
attività caratterizzata da ridotto grado di emissione sonora
dalle 7.00 alle 20.00 nei giorni feriali e dalle 8.00 alle 14.00 il sabato

2. Servizi di igiene urbana interventi straordinari
dalle 12.30 alle 20.00 70 dB(A) 85 dB(A)

3. Manifestazioni sportive al di fuori di impianti sportivi
Dalle 8.00 alle 22.00 70 dB(A)

4. Luna park, circhi, giostre
Dalla Domenica al Giovedì :dalle 08.30 alle 23.00 70 dB(A)
Venerdì e Sabato: dalle 10.00 fino alle 24.00 70 dB(A)
classe V Nessuna deroga

5.Bar all'aperto connesso con esercizio pubblico
sino alle 22.30 nel periodo di vigenza dell'ora solare
sino alle 23.30 nel periodo di vigenza dell'ora legale
classe V nessuna deroga

6a. Concerti con impiego di impianti elettroacustici da svolgersi all'aperto
Dalla Domenica al Giovedì :dalle 08.30 alle 23.00 70 dB(A)
Venerdì e sabato dalle 8.30 alle 24.00 70 dB(A)

6b. Impianti elettroacustici da svolgersi in ambienti chiusi
-DPCM 18 settembre 1997
-DPCM 19 dicembre 1997
-DPCM 16 aprile 1999, n. 215

7. Manifestazioni politiche, religiose culturali e affini

   Dalle 7.00 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 23.00
   Venerdì e Sabato dalle 8.30 alle 24.00
   classe V nessuna deroga

8. Feste popolari, sagre, feste politiche

   Dalla Domenica al Giovedì:dalle 08.30 alle 23.00
   70dB(A) 80dB(A)
   Venerdì e sabato dalle 8.30 alle 24.00.

9. Mercati e vendite ambulanti

   Dalle 6.30 alle 18.00 (ora solare)
   Dalle 6.30 alle 19.00 ora legale
   70 dB(A)
   Classe V Nessuna deroga

10. Annunci pubblicitari sonori effettuati mediante Veicoli

    Dalle 8.00 alle 12.30
    Dalle 14.00 alle 18.00
    70 dB(A)
    classe V Nessuna deroga

    NOTA: sono esclusi gli annunci di pubblico d'interesse e quelli a carattere d'urgenza

11. Utilizzo di macchine agricole

    Dalle ore 8.00 alle 12.30 70 dB(A)
    Dalle ore 14.00 alle 24.00 80 dB(A)

3. I cantieri edili sono tenuti ad utilizzare macchinari recanti marcatura CE e conformi, per quanto attiene le emissioni sonore, ai disposti del D.Lgs. 4 settembre 2002 n^0 262 e di cui all'art. 36 del presente NTA.

4.Le deroghe ai limiti massimi di immissione consentiti sono concessi, per qualsiasi attività elencata nella tabella di cui al paragrafo 1, solamente per un'ora, all'interno dei seguenti orari:

- dalle ore 8.00 alle ore 12.00;
- dalle ore 15.00 alle ore 18.00 (periodo invernale);
- dalle ore 15.00 alle ore 19.00 (periodo estivo);
- non oltre le ore 24.00 per le attività di cui ai punti 3, 4, 5, 6, 7 e 10.

5.Le attività temporanee di cui alla tabella 5 non sono soggette al rispetto del limite differenziale.

Le rilevazioni fonometriche di verifica dei limiti assegnati alle attività temporanee vengono effettuate secondo le modalità disposte dal D.M. 16 marzo 1998, in prossimità dei confini delle pertinenze relative all'attività temporanea.

6. Tutti i macchinari funzionanti all'aperto devono comunque ottemperare a quanto previsto e disposto dalla Direttiva 2000/14/ce del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'8 maggio 2000 sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto e recepita in Italia dal D.L. 4 settembre 2002, n.262 "Attuazione della direttiva 2000/14/CE concernente l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare aII'aperto (tale norma è stata recepita dal cui al D.L. del 4 settembre 2002).

7.Sono previste sanzioni amministrative per il fabbricante o il mandatario che immette in commercio o mette in servizio macchine ed attrezzature non conformi ai dispositivi di legge, da 500,00 Euro a 50.000,00 Euro.

Si rimanda per tale aspetto a quanto prescritto dall'art. 15, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 del D.L. 4 settembre 2002, n.262.

ART .35 AUTORIZZAZIONE IN DEROGA - RICHIESTA

1.La richiesta di autorizzazione in deroga ai limiti massimi di immissione stabiliti dall'articolo 34 comma 4 è presentata al comune almeno 20 giorni prima rispetto all'inizio dell'attività, a mezzo di istanza diretta all'Ufficio Comunale competente e corredata da una relazione illustrativa di:

- macchinari, attrezzature, strumenti, impianti che si intendono utilizzare;
- tipologie di sorgenti sonore presenti;
- dislocazione delle sorgenti sonore nelle aree di pertinenza su planimetria in scala adeguata;
- livelli di immissione sonora che presumibilmente verranno raggiunti;
- livelli di immissione sonora in deroga che si intende richiedere;
- orari di esercizio, diurni e notturni, dell'attività temporanea;
- orari di esercizio delle sorgenti sonore rilevanti;
- durata dell'attività temporanea.

2. Nell'istanza dovranno essere precisati i limiti di immissione sonora e di emissione sonora stabiliti dalla zonizzazione acustica del territorio comunale; dovrà essere inoltre allegato un estratto del piano con indicazione dell'ubicazione dell'attività.

ART. 36 AUTORIZZAZIONE - RILASCIO

1. Gli Uffici Comunali preposti a:

- rilasciare i Permessi di Costruire nel caso di cantieri edili;
- ricevere la presentazione delle Denunce si Inizio attività nel caso di cantieri edili;
- alla stipula dei contratti in caso di lavori pubblici;
- al rilascio di autorizzazioni di polizia amministrativa;

o altri enti nel caso di manifestazioni all'aperto

devono rilasciare le relative autorizzazioni o altri atti abilitativi entro i termini previsti dalle relative normative di settore.

Tali provvedimenti dovranno contenere le prescrizioni relativamente a:

•Massimi livelli equivalenti da rispettare, in deroga ai limiti di cui all'articolo 8;

•Orari entro cui effettuare l'attività, in conformità ai disposti del presente Regolamento Attuativo.

•Precauzioni tecniche ed organizzative da adottare al fine di ridurre al minimo possibili fenomeni di inquinamento acustico;

2. Nessuna attività di cui all'articolo 33 può essere intrapresa senza inoltrare la comunicazione di cui all'articolo 33 comma 2, o senza l'autorizzazione di cui al presente articolo.

Su tutto il territorio inoltre sono vietati attività pirotecniche estemporanee quali lancio di razzi, spari nel centro abitato, scoppio di petardi e similari. In deroga a quanto sopra sono consentiti spettacoli pirotecnici destinati a tutta la comunità, previa autorizzazione scritta del Responsabile di Servizio.

7.SANZIONI

ART. 37 ORDINANZE CONTINGIBILI E URGENTI

1.Chiunque non ottemperi all'art. 1 della legge 447/95, oppure a ordinanze contingibili e urgenti dettate da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente emanate dalle autorità competenti, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €1.032 a € 6.186. E' fatto salvo quanto previsto dall'articolo 650 del codice penale.

ART. 38 SUPERAMENTO DEI LIMITI DI IMMISSIONE, DI EMISSIONE E DEL LIMITE DIFFERENZIALE

1.Con riferimento a quanto prescritto dall'a,i. 10, comma 2 della legge 447/95, chiunque nell'esercizio o nell'impiego di una sorgente fissa o

mobile di emissioni sonore, anche derivante da attività temporanee, supera i limiti di cui all'articolo 8, 9, 10, 11, 12 è punito con la sanzione amministrativa che prevede il pagamento di una somma da € 516,00 a € 3.096,00.

2. Il comma 1. non si applica ai casi di cui all'articolo 36 e 39 del presente Regolamento Attuativo.

ART. 39 SCHIAMAZZI E RUMORI MOLESTI

Chiunque provoca rumori molesti in maniera tale da arrecare disturbo o al di fuori degli orari stabiliti, è punito ai sensi dell'articolo 659 del codice penale. Il controllo, nell'ambito delle competenze attribuite al Comune, viene svolto dalla Polizia Municipale.

ART. 40 ESERCIZIO DI ATTIVITÀ TEMPORANEE SENZA COMUNICAZIONE, AUTORIZZAZIONE O AL DI FUORI DEGLI ORARI AUTORIZZATI

1.Chiunque eserciti una delle attività di cui all'articolo 33 senza autorizzazione, oppure in eccedenza ai limiti stabiliti dall'autorizzazione, o al di fuori degli orari consentiti, è punito con sanzione amministrativa della somma da €103 a € 618 e con la sospensione immediata dell'esercizio dell'attività. L'interessato inoltre ha l'obbligo, prima di riprendere l'attività svolta in contrasto con il presente regolamento, a inoltrare specifica istanza di autorizzazione in base all'articolo 33, comma 2 del presente Regolamento Attuativo, dopo avere dimostrato che la stessa non comporta disturbo alla cittadinanza.

ART. 41 IMPIANTI ELETTROACUSTICI DI PUBBLICI ESERCIZI E DISCOTECHE

1. I titolari di discoteche e pubblici esercizi che non sono in possesso dell'autocertificazione di cui all'articolo 31 del presente Regolamento Attuativo, in accordo con i disposti del D.P.C.M. 16 aprile 1999 n^0 215, sono puniti con sanzione amministrativa che prevede il pagamento di una somma da € 250,00 a € 1.500,00; i titolari dei locali o dei pubblici

esercizi sono puniti con la sospensione della licenza d'esercizio fino a che non sia stato adempiuto al disposto del D.P.C.M. 215/1999.

ART. 42 NORME PARTICOLARI IN CASO DI RECIDIVITÀ

Nei casi di cui agli artt. da 37 a 40 è prevista la chiusura temporanea dell' attività fino a una settimana e al pagamento di una sanzione accessoria determinata in base alla gravità del caso, qualora la non osservanza delle norme citate si ripeta, a seguito di segnalazione o riscontro diretto dal parte degli Enti competenti, più di 2 volte alla settimana e/o più di 4 volte al mese. E' prevista altresì la chiusura definitiva dell'attività, al superamento dei limiti sopra citati, a seconda della gravità dei casi e comunque a discrezione dell'Amministrazione Comunale.

La riapertura della attività stessa è subordinata a specifico studio previsionale di impatto acustico, come meglio descritto nel presente Regolamento Attuativo all'art. 22.

9 DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 43 ENTRATA IN VIGORE

1.Il presente Regolamento Attuativo entra in vigore dopo l'approvazione da parte del Consiglio del Comunale.

2. La Giunta Comunale assicura la sua diffusione agli uffici e servizi, agli organi di decentramento e partecipazione, agli ordini professionali tecnici interessati, alle associazioni delle imprese industriali, e alla cittadinanza intera.

ART. 44 AGGIORNAMENTO DEL REGOLAMENTO ATTUATIVO.

1Il presente Regolamento Attuativo viene aggiornato da nuove disposizioni legislative che modifichino, integrino, completino le disposizioni contenute nel presente Regolamento Attuativo. Qualsiasi prescrizione del Regolamento Attuativo che venga a trovarsi in contrasto con nuove emanazioni legislative viene automaticamente a decadere.

ALLEGATO TECNICO: DEFINIZIONI

1. Per tutte le definizioni relative al rumore e relative sorgenti, ai livelli di rumorosità, agli ambienti e metodologie di misura, ai tempi di riferimento e altra terminologia utilizzata all'interno del Regolamento e non espressamente chiarita nel presente allegato tecnico, si fa riferimento alla legge quadro n.447/95, al D.P.C.M. 14 Novembre 1997 e al decreto Ministero dell'Ambiente 16 marzo 1998.

2. Normale tollerabilità
Ai fini della determinazione del limite di tollerabilità delle immissioni sonore e per valutare la sussistenza del presupposto oggettivo della illiceità dell'immissione,deve applicarsi il criterio comparativo, consistente nel confrontare il livello medio dei rumori di fondo costituiti dalla. somma degli effetti acustici prodotti dalle sorgenti sonore esistenti e interessanti una determinata zona, con quello del rumore rilevato sul luogo che subisce le immissioni, e nel ritenere superato il limite della normale tollerabilità per quelle immissioni che abbiano una intensità superiore di oltre tre decibel al livello sonoro di fondo. Tale rumore di fondo è calcolato sulla base del livello percentile L95. IL rumore ambientale è calcolato quale livello istantaneo di rumore calcolato come LAeq.

3. Accettabilità ambientale
La legge quadro n. 447 /95 sull'inquinamento acustico stabilisce che il parametro indicatore della immissione di rumore nelle abitazioni e nell'ambiente esterno è il livello equivalente Leq e il D.P.C.M. 14/11/97 fissa i valori limite di immissione assoluti e differenziali. Tale limite costituisce il limite di accettabilità ambientale.

4. Documentazione di impatto acustico
La documentazione di impatto acustico deve contenere gli elaborati richiesti dalla D.G.R. 8 marzo 2002 n^0 8313.